

COLLEGIO DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO

-Art. 7 Legge 20/05/1970 n. 300-

Composto dai Signori:

Dott.ssa Vera Corbelli

(Terzo Membro)

Avv. Saracino Antonio

(Rappresentante del Lavoratore)

Avv. Sara Merlo

(Rappresentante della Ditta)

riunito in data 04.05.2023 alle ore 15,30 e costituito con provvedimento del Direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Alessandria in data 17/02/2023, ha emesso la seguente:

CONCILIAZIONE

nella procedura di conciliazione ed arbitrato promossa ai sensi dell’art. 7 L. n. 300/1970 dal Sig. D . M . presente, con nota in data 01/02/2023

Contro

il provvedimento disciplinare adottato in data 24/01/2023 dalla società AUTOSPED G S.p.a., con sede a Castelnuovo Scrivia (AL) rappresentata dal Sig. A . M . , presente

* * * *

CONCLUSIONI precise dal Sig. D . M .

“Si chiede che l’Ill.mo Collegio di Conciliazione ed Arbitrato voglia dichiarare nullo e privo di qualunque effetto il provvedimento disciplinare di n. 10 giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, impugnato”.

* * * *

CONCLUSIONI precise dal Sig. A . M .

“Si confida nell’integrale rigetto dell’impugnazione con conseguente conferma del provvedimento disciplinare gravato”.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROVVEDIMENTO

In data 30 novembre 2022, la società Autosped G S.p.a. dava al Sig. D M indicazioni sullo svolgimento della propria prestazione lavorativa, specificando la cronologia delle operazioni da compiersi nella giornata. Più precisamente, il lavoratore avrebbe dovuto effettuare un carico di merci presso la ditta "Acciaierie d'Italia S.p.a." con sede in Novi Ligure e poi successivamente recarsi nella località di Parona (PV) per la consegna delle medesime presso la ditta Rohm and Haas. Durante la stessa giornata il Sig. M effettuava regolarmente il carico ma si sottraeva al trasporto e allo scarico delle merci presso la destinazione indicata, conducendo, invece, il mezzo presso il deposito di Castenuovo Scrivia.

Da quanto sopra scaturiva un procedimento disciplinare iniziato con la contestazione del 05/12/2022, inviata con Racc. A.R. al lavoratore.

Il lavoratore non presentava le proprie giustificazioni in quanto non ha potuto ritirare la Raccomandata, la quale è stata successivamente restituita al mittente per compiuta giacenza.

La Società AUTOSPED G S.p.a., quindi, adottava nei suoi confronti il provvedimento del 24/01/2023 di n. 10 giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione.

Il Sig. D M , con nota del 01/02/2023, ha impugnato il provvedimento avanti questo Collegio di Conciliazione ed Arbitrato che ha ascoltato le parti e ha rilevato la possibilità di pervenire ad una soluzione conciliativa.

Sull'impugnazione del provvedimento il Collegio decide ad unanimità

P Q M

questo Collegio, rilevando la possibilità di pervenire ad una soluzione conciliativa, sull'impugnazione del provvedimento decide all'unanimità derubricando il provvedimento di n. 10 giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione nella multa in misura di 3 ore di retribuzione. Le spese relative al presente procedimento vengono poste a carico di entrambe le parti, la cui liquidazione avverrà dietro notifica, con posta elettronica, della nota di richiesta del predetto compenso .



I COMPONENTI DEL COLLEGIO

IL TERZO MEMBRO

Il sottoscritto Sig. A M e il lavoratore Sig. D M dichiarano di ricevere in data odierna copia del presente verbale, mediante consegna in mani proprie.

Il Lavoratore

AUTOSPED G S.p.a.